



Università di Genova

AREA NEGOZIALE

Servizio gare – Settore affidamenti e gare di lavori

Via Balbi, 5 16126 - Genova

tel. 010/209.9401/9279/51881- e-mail – lavori@unige.it - PEC: areanegoziale@pec.unige.it

Disciplinare di gara

(04/2024) Procedura aperta telematica per l'affidamento dei lavori per le opere di manutenzione Straordinaria e nuove realizzazioni presso il centro sportivo universitario di Valletta Puggia.

Progetto finanziato nel programma di cui all'art. 1 comma 1 lettera d) edilizia sportiva universitaria del D.M. 1274 del 10.12.2021, graduatoria di cui al D. MUR n. 235 del 05.04.2023.

CUP D31B21005380001 – CIG B148F060D7

AREA NEGOZIALE.....	1
PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3. IDENTIFICAZIONE	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA	7
2.2. CHIARIMENTI.....	8
2.3. COMUNICAZIONI.....	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO.....	9
3.1. DURATA E CONSEGNA LAVORI	11
3.2. REVISIONE PREZZI	11
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	14
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E MEZZI DI PROVA	14
6.2. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	15
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	16
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	17
7. AVVALIMENTO	18
8. SUBAPPALTO	19
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	20
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	21
11. SOPRALLUOGO	21
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	22
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	22
13.1. REGOLA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	23
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	25
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	25
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	26
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14.....	29
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	29
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	30
16. OMISSIS.....	31
17. OFFERTA ECONOMICA	31
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	31
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	31
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	31
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	32
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	32
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	33
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	33
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	35
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	35

27. ACCESSO AGLI ATTI.....	36
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	36
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	36

PREMESSE

Con delibera a contrarre del Consiglio di amministrazione di Ateneo n. 51 del 28.03.2024, questa amministrazione ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori per le opere di manutenzione straordinaria e nuove realizzazioni presso il centro sportivo universitario di Valletta Puggia.

Il Progetto è finanziato nel programma di cui all'art. 1 comma 1 lettera d) edilizia sportiva universitaria del D.M. 1274 del 10.12.2021, graduatoria di cui al D. MUR n. 235 del 05.04.2023.CUP D31B21005380001.

Il presente appalto è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di seguito riportati:

– *Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi*, approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022, in vigore dal 4 dicembre 2022.

– *Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde* di cui al D.M. 10 marzo 2020 (G.U. n. 90 del 04 aprile 2020)

– *Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni*. Adottati con DM 7 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. n. 69 del 22 marzo 2023. In vigore il 20 luglio 2023.

– *Criteri ambientali minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica*, di cui al Decreto Ministeriale del 27 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2017.

L'oggetto e le condizioni generali e particolari dei lavori sono descritti nella documentazione reperibile il sistema di intermediazione telematica denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/>

Il progetto posto a base di gara è stato validato con verbale di validazione prot. 24069/2024 del 25/03/2024 dal Responsabile unico del progetto.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/>

Il presente appalto è di tipo misto, per esecuzione lavori e per forniture. L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, (di seguito "Codice"), con applicazione del criterio del prezzo più basso espresso mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, come meglio indicato al paragrafo [13.1](#).

Ai sensi dell'art. 54 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, l'amministrazione applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risulteranno anomale. Per l'individuazione delle offerte anomale la stazione appaltante utilizzerà il "Metodo A" descritto nell'allegato II:2 al codice.

In ogni caso l'amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La durata del procedimento prevista è pari a CINQUE mesi dalla pubblicazione del bando

Il luogo di svolgimento lavori è il centro sportivo universitario di Valletta- Viale Gambaro/Via Dodecaneso n.33, 16146, Genova Puggia.

CIG B148F060D7 - CUP D31B21005380001 - CUI L00754150100202300013

Considerato che il Codice non fornisce alcuna definizione di «lavori di categoria prevalente», «lavori di categoria scorporabile», e non chiarisce come individuare le "opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali" (cd.

SIOS), ai fini della presente procedura l'Università, ritiene opportuno e ragionevole riproporre le definizioni previste dal previgente sistema normativa, e pertanto intende per:

- **«lavori di categoria prevalente»**, la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara;
- **«lavori di categoria scorporabile»**, le categorie di lavori, individuate dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro, ovvero le categorie rientranti nella definizione di “opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali”;
- **«opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali»** (cd. SIOS) le categorie di lavori previste all'art. 12, comma 1, della Legge 23 maggio 2014, n. 80 come integrate dall'articolo 2 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, qualora - secondo quanto previsto all'art. 40 comma 2 lett. f), punto 9, dell'allegato I.7 al codice – il loro importo superi singolarmente in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori.
- Inoltre, ai fini della individuazione delle **“categorie a qualificazione obbligatoria”** si ritiene ancora applicabile l'art. 12 del D.L. 47/2014 (convertito con Legge n. 80/2014) che al comma 2 lett. b) le individua nelle categorie scorporabili di opere generali (OG) e nelle categorie scorporabili con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35, integrato dal successivo articolo 2 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, che aggiunge all'elenco la categoria OS 12-B e la categoria OS 32. Dette categorie di lavori *“non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni.”* Le restanti sono **“categorie a qualificazione non obbligatoria”**.

Il Responsabile unico del progetto è: Arch. Rachele Michinelli - e-mail: rachele.michinelli@unige.it; telefono: +39 010 2099488.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

L'Università non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare di gara e a quanto previsto nelle guide e nei manuali disponibili nel portale ARIA di Regione Lombardia, <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di->

[supporto/guide-e-manuali](#) sotto la sezione E-procurement-Strumenti di supporto: “Guide e Manuali – Operatore Economico” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Si precisa che l'iscrizione e l'utilizzo della piattaforma non richiedono alcun costo e che i soli requisiti necessari sono il possesso della firma digitale e di una casella di posta elettronica certificata.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda al documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel” disponibile alla pagina <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Per l'Innovazione e gli Acquisti www.ariaspa.it nella sezione E-procurement-Strumenti di supporto: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare di gara e nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel” disponibile alla pagina <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 17:30.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) il presente disciplinare di gara;
- b) capitolato speciale e la documentazione tecnica/progettuale;
- c) L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante la compilazione del documento di gara unico europeo 02-DGUE-REQUEST allegato
 Il DGUE consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma di soddisfare le condizioni previste per la partecipazione alle procedure di appalto pubblico secondo la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj?locale=it>)
- d) 03-Domanda di partecipazione Modulo_A_Impresa in forma singola.doc;
- e) 04-Domanda di partecipazione Modulo_A_Imprese NON in forma singola.doc;
- f) 05-Dichiarazione assolvimento imposta di bollo
- g) 06-Modulo_B dichiarazioni integrative al DGUE.doc;
- h) 07-Modulo C_1- Avvalimento
- i) 08-Modulo C_2 - Avvalimento
- j) 09-Modulo_costo_personale_e_sicurezza.doc/Prospetto costo della manodopera

k) 09-Modulo E - Offerta economica.doc

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E CARICAMENTO DEL DGUE IN FORMATO .XML

Gli Operatori Economici dovranno:

1) generare la DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione della Stazione Appaltante in documentazione di gara, per poterlo scaricare sarà necessario procedere schiacciando il tasto destro sul file "DGUE REQUEST" e fare "SALVA LINK CON NOME"/SALVA DESTINAZIONE CON NOME (DIVERSAMENTE RESTITUIREBBE UNA PAGINA WEB CON SOLO CODICI).

Per farlo è possibile utilizzare il medesimo servizio messo a disposizione da CONSIP nel portale <https://www.acquistinretepa.it/esp-dgue/#!/start>

Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra "Servizi", Sezione eDGUE. Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:

Chi è a compilare il DGUE? >> Sono un operatore economico

Che operazione si vuole eseguire? >> Importare un DGUE

2) caricare il file xml DGUE Response in SINTEL in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <http://www.unige.it/bandi> e sulla Piattaforma <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale <https://trasparenza.unige.it/bandi/procneg>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

Non è prevista la suddivisione in lotti del presente appalto in quanto l'intervento ha carattere unitario.

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza oltre IVA, ammonta a € 1.077.181,00 come di seguito ripartito:

		<i>importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavori a corpo	€ 1.006.833,34
3	Arredi e Attrezzature	€ 26.379,20
4	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 43.969,12
A	Totale appalto (1+2+3+4)	€ 1.077.181,66

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dell'allegato II.12 al Codice, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI- classifica III.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dell'allegato II.12 al Codice, dell'art. 12, comma 2 della legge n. 80 del 2014 e del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente e le ulteriori categorie scorporabili di cui si compone il lavoro, con i relativi importi, sono i seguenti:

Tabella 1

n.	Descrizione lavori	Classifica	Categorie:	A qualificazione obbligatoria	Importo in euro
1	OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI- parzialmente subappaltabile	III	PREVALENTE		610.281,15 compresi oneri per la sicurezza pari a € 25.535,95
2	OS 18-A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO- subappaltabile	I	SCORPORABILE SIOS	si	244.571,79 compresi oneri per la sicurezza pari a € 10.233,81
3	OS30- IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI-subappaltabile	I	SCORPORABILE SIOS	si	195.949,52 compresi oneri per la sicurezza pari a € 8.199,36
4	Arredi- subappaltabile	/	/		26.379,20

A) Importo complessivo a base di gara		1.077.181,66
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso		43.969,12

Si precisa che all'interno della categoria prevalente OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI, sono comprese le lavorazioni riconducibili a categorie diverse – come evidenziato nella sotto indicata tabella, - di importo non superiore al 10% dell'importo dell'appalto, le quali quindi non rilevano ai fini della qualificazione dell'appaltatore, che, per la loro entità, devono essere tenute in considerazione anche al fine dell'individuazione della quota parte subappaltabile ed ai necessari requisiti dell'eventuale subappaltatore.

Lavori (categoria)	Importo (<=10%)	% sul totale
OS 24: VERDE E ARREDO URBANO	€ 91.622,21	8,719

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € **332.815,82** la cui definizione è indicata nei documenti progettuali.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Tuttavia, come indicato dall'ANAC nella "Nota illustrativa al Bando tipo n. 1/2023" per servizi e forniture, ma applicabile anche ai lavori in quanto principio di carattere generale, "è stato ricompreso nel valore posto a base di gara il costo della manodopera Ciò in quanto l'articolo 41 comma 14 del codice, se da un lato dispone lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo soggetto a ribasso, dall'altro fa salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, è stato ritenuto più agevole applicare il ribasso all'importo totale comprensivo dei costi di manodopera ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno, poi, oggetto di verifica. Ai sensi dell'articolo 110, comma 4, in tale sede non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente. L'operatore economico, quindi, potrà giustificare l'offerta di un costo del personale inferiore rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi."

In sostanza:

- **il ribasso percentuale, come risultante dall'offerta dell'operatore economico, sarà riferito all'importo "A) Importo a base di gara" indicato nella "Tabella 1" sopra riportata (cioè all'importo di € 1.033.212,54);**
- **l'operatore economico dovrà indicare separatamente nel modulo specifico 08- Modulo costo della manodopera e sicurezza e all'interno della piattaforma telematica Sintel i costi della manodopera, eventualmente ribassati rispetto a quelli indicati dalla stazione appaltante in sede nella documentazione di gara. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno, poi, oggetto di verifica.**

Il CCNL applicabile è il CCNL del Settore Edile e Affini in quanto considerato maggiormente pertinente alle opere in oggetto; tenuto conto che il progetto esecutivo (come prescritto dal Codice dei Contratti Pubblici all'art. 41 comma 13) e in particolare il costo della manodopera in esso prevista sono stati desunti dal prezzario regionale, si fa presente che i valori del costo unitario della manodopera per alcune lavorazioni potrebbe non essere allineato a quello del contratto collettivo nazionale di riferimento, in quanto nel prezzario regionale non sono indicati in modo puntuale tutti i CCNL presi a riferimento.

Per tali voci, in relazione alla valutazione di congruità dell'offerta sulla manodopera, la stazione appaltante farà riferimento, come previsto dal Codice stesso all'art. 110 comma 5 lettera d), al Costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili ed affini di cui alle tabelle Ministeriali per la località di esecuzione lavori (Genova).

Pertanto, il costo della manodopera è pari a € 332.815,82 compreso nell'importo dei lavori a base di gara e la cui definizione è indicata nei documenti progettuali

L'importo complessivo è al netto di Iva.

3.1. DURATA E CONSEGNA LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 194 giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna, secondo quanto previsto dall'art. 23 del Capitolato speciale di appalto.

Si precisa che, come previsto dall'art. 19 del Capitolato speciale di Appalto, in relazione alla natura del finanziamento delle opere oggetto di appalto, che prescrive di effettuare l'avvio dei lavori entro il mese di giugno 2024, qualora le tempistiche di affidamento non consentano le modalità di consegna dei lavori di cui al successivo all'art. 20, la stazione appaltante procederà con consegna anticipata dei lavori, così come disciplinata all'art. 50 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 e secondo quanto normato dall'art. 17 comma 8 dello stesso Codice dei Contratti Pubblici, in quando sussistono motivate ragioni.

In relazione alla consegna anticipata l'appaltatore, prima dei lavori dovrà consegnare il Piano Operativo di Sicurezza e la copertura assicurativa di cui al precedente articolo 18 del presente capitolato.

In relazione alla natura delle opere, in caso di eventuale indisponibilità di parte degli ambienti su cui intervenire per motivi di natura non prevedibile o per cause di altra natura, vista la prescrizione di cui al primo comma, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare una consegna anticipata dei lavori in forma parziale.

In relazione alle necessità di calendario sportivo organizzato dal CUS per le strutture sportive oggetto del presente intervento, si prescrive che la realizzazione delle opere sui campi da tennis siano ultimate in modo che gli stessi siano utilizzabili a partire dalla prima settimana del mese di ottobre 2024 (Milestone fase 1). La copertura dei campi da realizzare con pallone pressostatico dovrà invece essere disponibile entro fine ottobre 2024.

Il mancato rispetto delle tempistiche indicate al punto precedente per la milestone fase 1 comporterà l'applicazione di una penale giornaliera pari all'1% dell'importo contrattuale, così come indicato all'art. 24 del CSA

3.2. REVISIONE PREZZI

Si rinvia all'art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può

imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 lettera d) del Codice (consorzi stabili) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

Ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Codice, in caso di partecipazione di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) del Codice e di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti dal consorzio esecutore.

In caso di partecipazione di soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) e h) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel modulo dichiarazioni integrative al DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Per i lavori concernenti confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume (all'interno della categoria OG1) e fornitura di ferro lavorato (all'interno delle categorie OS 18 A) (rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190) i concorrenti devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Se l'appaltatore principale esegue direttamente le suddette attività detto requisito dovrà dal medesimo essere posseduto e dimostrato in sede di partecipazione. Altrimenti tali attività dovranno essere affidate a terzi, sia che si tratti di subappalto, sia che si tratti di subaffidamento, e in tal caso il possesso del requisito sarà verificato in sede esecutiva. Della sussistenza di tale seconda evenienza l'operatore economico è tenuto a dare espressa menzione, nel modulo B Modulo dichiarazione integrative al DGUE

Fatto salvo quanto appena precisato per il caso di affidamento a terzi, in caso di partecipazione di soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice, il requisito deve essere posseduto dal componente che presenta i requisiti per i lavori concernenti le attività rientranti nelle attività a rischio di infiltrazione mafiosa.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E MEZZI DI PROVA

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Per gli operatori economici che si occupano della fornitura degli arredi è richiesta l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della fornitura.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

È richiesto il possesso dei requisiti sottoindicati, con la modalità indicate nell'allegato II.12 al Codice e dell'allegato II.18 per i lavori nel settore dei beni culturali

- a) per i lavori individuati con la **categoria prevalente OG1 Edifici civili ed industriali**, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, è richiesto il possesso dell'attestazione SOA in corso di validità in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere – **OG1 – classifica III** – nel rispetto e secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 30 nell'allegato II.12 al Codice;
- b) per i lavori individuati con la categoria scorporabile **OS 18-A: componenti strutturali in acciaio**, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, è richiesto il possesso dell'attestazione SOA in corso di validità in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere – **OS 18-A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO – classifica I** nel rispetto e secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 30 nell'allegato II.12 al Codice;
- c) per i lavori individuati con la categoria scorporabile **OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi**, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, è richiesto il possesso dell'attestazione SOA in corso di validità in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere – **OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - Classifica I ovvero OG11 classifica I** – nel rispetto e secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 30 nell'allegato II.12 al Codice;
- d) per la fornitura degli arredi e attrezzature è richiesto il possesso dei requisiti sottoindicati di cui all'art. 100, comma 1, lettera c) e comma 11 del codice:
 - **un fatturato globale pari ad almeno € 26.000,00** (IVA esclusa), maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura.

Con riferimento alle categorie scorporabili OS18-A e OS30 si rammenta che l'importo dei lavori per i quali l'appaltatore, direttamente oppure – nei casi di soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) e h) del codice del codice- tramite un'impresa mandante/mandataria, risulti eventualmente privo della relativa qualificazione, e che pertanto, devono essere obbligatoriamente subappaltate nei limiti più sotto evidenziati (articolo "Subappalto"), concorre all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest'ultima, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dell'allegato II.12 al Codice. (In sostanza, tutto ciò, che di categoria scorporabile non è posseduto dall'operatore economico, aumenta sempre l'importo di classifica da possedersi in prevalente).

Per i lavori individuati con la categoria OS18-A e OS30, la dichiarazione di subappalto è obbligatoria qualora la qualificazione nella categoria non sia posseduta dall'operatore singolo o da una delle imprese costituenti i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), e h). La mancanza della dichiarazione della volontà di ricorso al subappalto, per le categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, costituisce causa di esclusione.

Gli operatori economici possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'articolo 2, comma 2, dell'allegato II.12 al Codice.

Mezzi di prova

- Per quanto concerne l'attestazione SOA, ai fini della comprova, l'attestazione è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE o tramite il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Si precisa che la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione del preventivo, saranno

ammesse qualora dimostrino di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17 dall'allegato II.12 al Codice; l'operatore economico dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.

- Per quanto concerne il requisito del “fatturato globale” relativo alla fornitura di arredi e attrezzatura di cui alla lettera d) del presente paragrafo, la comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
 - per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
 - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, se non diversamente stabilito.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di ordine speciale

- Per quanto concerne i lavori ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice, e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato II.12 e dell'allegato II.18, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti di ordine speciale, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del citato articolo 68 (ovvero per le categorie di lavori specificate in sede di offerta che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati).
- Nell'ambito dei lavori, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere

liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del Codice, si applicano i commi 1 e 2, dell'articolo 30 dell'allegato II.12 al Codice.

- Ai sensi dell'articolo 30, comma 4, dell'allegato II.12 al Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti richiesti per la presente procedura, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
- Ai sensi dell'art. 68, comma 17, del Codice è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.
- L'art. 68 del Codice trova applicazione, in quanto compatibile, nella partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
- Per quanto concerne la fornitura di arredi e attrezzatura il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 68 del Codice.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di ordine speciale

- Per quanto concerne i lavori:
 - ai sensi dell'art. 67, comma 5, del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) (consorzi tra imprese artigiane e consorzi di cooperative) utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono;
 - ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) (consorzi stabili) i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate (si veda anche l'articolo 32, comma 2, dell'allegato II.12 al Codice,

secondo cui “*I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti*” e l'art. 225, comma 13, del Codice);

- in ragione della necessità di assicurare la tutela del bene oggetto di intervento ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è richiesto tuttavia, a pena di esclusione, che la qualificazione nella categoria di lavori OG2 per la classifica III sia posseduta dalle consorziate designate all'esecuzione, che pertanto devono essere in possesso della categoria e della classifica indicata.
- Per quanto concerne la fornitura di arredi e attrezzature
 - ai sensi dell'art. 67, comma 5, del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
 - ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziate poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 104, del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 0 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del Codice, se l'avvalimento è riferito a categorie di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, il contratto ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario (si veda paragrafo 15.3).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, in via generale, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del citato articolo 119 del Codice e della documentazione della presente procedura.

Per la presente procedura risultano quindi subappaltabili:

- le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 per una quota inferiore al 49,99% del suo importo;
- le lavorazioni appartenenti alle categorie appartenenti alle categorie scorporabili OS18-A e OS30 fino al 100% del suo importo.
- la fornitura di arredi è totalmente subappaltabile

Il concorrente indica le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si rammenta infine quanto già sopra indicato: la mancanza della dichiarazione della volontà di ricorso al subappalto, per le categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, costituisce causa di esclusione.

Per quanto riguarda la fornitura di arredi la dichiarazione di subappalto è obbligatoria qualora i requisiti richiesti non siano posseduti dall'operatore singolo o da una delle imprese costituenti i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), e h). In tale caso la mancanza della dichiarazione della volontà di ricorso al subappalto per la fornitura di arredi costituisce causa di esclusione.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, del Codice, i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

L'aggiudicatario si impegna a depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

(Modulo B dichiarazioni integrative al DGUE)

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Al fine del possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22/02/2008, l'esecutore dei lavori deve essere abilitato all'installazione degli impianti di cui all'art 1, comma 2, lettera a) del decreto stesso, tenuto conto della sottoindicata tabella, anche al fine dell'individuazione del possesso dei citati requisiti in capo all'esecutore, compresi gli eventuali subappaltatori (tenuto conto dei limiti di subappaltabilità):

Categorie	Requisiti tecnici ex DM 37/2008	Importo in euro	Importo su totale appalto (%)
OS30	Lettera a)	195.949,52	18,648%

Prima della stipula del contratto verrà richiesto all'impresa affidataria dei lavori di dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui al citato decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22/02/2008 e dei requisiti idoneità tecnico - professionale di cui all'allegato XVII del d.lgs. 81/08, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, c.1, lett. a), n. 2) del medesimo decreto. Si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e non si potrà dunque procedere alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso, in capo agli esecutori, dei requisiti sopra prescritti.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Si ritiene non sussistano le condizioni per l'adozione di misure atte a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto (ex art. 102, comma 1, lett. a del Codice) in quanto l'appalto è avviato per la prima volta e non si pone quindi la questione di riassorbire personale uscente.

In conformità all'art. 57 del d.lgs. 36/2023, le attività oggetto del Capitolato Speciale d'appalto soddisfano le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere secondo quanto stabilito dal d.lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norma per il diritto al lavoro dei disabili).

In particolare, gli operatori economici dovranno al momento della presentazione dell'offerta a pena di esclusione:

- a) Se trattasi di operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **presentare**:
- copia dell'ultimo rapporto relativo alla situazione del personale maschile e femminile (art. 1, c. 1, Allegato II.3 del codice), ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 198/2006, conforme a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
 - dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nel rispetto degli obblighi previsti dalla L 68/1999
- b) se trattasi di operatori economici che occupano un numero di dipendenti superiore a 15 ed inferiore a 50 dovranno **impegnarsi a presentare** alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto:
- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
 - la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La predetta relazione è trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali.

A tal fine l'operatore economico sottoscrive l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sopra indicata (**Modulo B Dichiarazioni integrative al DGUE**)

La mancata produzione della documentazione sopra richiamata comporterà, ai sensi dell'art. 1, c. 6, Allegato II.3 del codice, l'applicazione di Penali determinate all'art. 24 nel Capitolato Speciale, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

Per i casi di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile l'appaltatore sarà interdetto per un periodo di 12 mesi dalla partecipazione, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento.

- c) Inoltre, gli operatori economici, ai sensi dall'art. 1, c. 4, Allegato II.3 del codice, dovranno impegnarsi, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:
- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile,
 - una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali.

A tal fine l'operatore economico sottoscrive l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sopra indicata (**Modulo B Dichiarazioni integrative al DGUE**)

10. GARANZIA PROVVISORIA

Non è richiesta garanzia provvisoria

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio.

Nel caso in cui l'operatore economico rilevi la necessità di effettuare il sopralluogo dovrà concordare un appuntamento con almeno 48 ore di preavviso, nelle giornate del martedì, mercoledì e giovedì.

L'operatore economico, per prendere visione dei luoghi, potrà contattare:

Arch. Rachele Michinelli- Area Tecnica tel. 010/2099488 e-mail: rachele.michinelli@unige.it

Geom. Alessio Boccardo - Area Tecnica tel . 010/20951342 email: alessio.boccardo@unige.it

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19.12.2023.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e, ove richiesto, la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 22/05/2024 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico. Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 140 MB per tutta la documentazione allegata. La Piattaforma accetta tutti i formati dei files

13.1. REGOLA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta economica deve indicare distintamente il ribasso riferito all'esecuzione dei lavori e il ribasso riferito alle forniture, e pertanto il valore offerto risulterà come ribasso percentuale unico (ponderato) determinato come da tabella dell'offerta economica¹.

Si dovrà quindi procedere nel seguente modo, seguendo in ogni caso la procedura guidata di SINTEL

1. nel campo "Offerta economica/Importo negoziabile su cui presentare offerta", l'operatore economico deve indicare il proprio ribasso percentuale ponderato risultante dal file Excel "Modulo E- offerta economica" espresso con un massimo di cinque cifre decimali (non deve essere inserito il simbolo "%"). Si osservi come sulla piattaforma SINTEL sia stato indicata l'Offerta economica complessiva determinata dalla somma dell'importo negoziabile su cui presentare offerta e l'importo degli oneri per la sicurezza pari a € 43.969,12 non soggetti a ribasso;
2. l'operatore economico dovrà compilare e firmare digitalmente il seguente file fornito dall'amministrazione:
 - Il Modulo E offerta economica;
 - il Modulo Costo manodopera e sicurezza.
3. proseguendo nella procedura guidata di invio dell'offerta, l'operatore economico deve:
 - scaricare dalla schermata a sistema denominata "Firma Digitale del documento", il Documento d'offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema;
 - sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all'allegato Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri

¹ all'importo stimato per l'esecuzione dei lavori soggetto a ribasso (A), si applica il relativo ribasso percentuale (r1); l'importo così come ribassato (A1) si genera con la seguente formula: $A1 = A * (1 - r1)$; all'importo stimato per le forniture soggetto a ribasso (B), si applica il relativo ribasso percentuale (r2); l'importo così come ribassato (B1) si genera con la seguente formula: $B1 = B * (1 - r2)$; premesso che l'importo totale a base d'asta (C) è dato dalla somma di A e B; che l'importo a base d'asta così come ribassato (C1) è dato dalla somma di A1 e B1; il ribasso percentuale unico (R) si determina con la seguente formula: $R = (C - C1) / C$. In relazione alla necessità di applicare tale formula, l'offerta-prezzo sarà individuata soltanto e comunque dal predetto ribasso percentuale unico.

di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa con le modalità più sopra evidenziate).

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicito nel richiamato allegato “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”

Si rammenta inoltre che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

4. L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento d’offerta” in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.

Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.

L’**“OFFERTA”** è composta da:

- A. **Documentazione amministrativa;**
- B. **Offerta economica**

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata mediante pec

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta un termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sintel per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (Modulo A) e relativa dichiarazione assolvimento imposta di bollo;
- 1) DGUE – response (documento di gara unico europeo);
- 2) eventuale procura;
- 3) comprova del versamento della contribuzione all'ANAC;
- 4) documentazione in caso di avalimento di cui al punto 15.3 (Moduli C1 e C2);
- 5) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 6) Dichiarazioni integrative al DGUE (Modulo B);

- 7) La documentazione prevista al punto 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La Domanda di partecipazione è redatta secondo il Modulo A.

Precisazioni sui soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice (vedere anche paragrafo 15.4)

Nel caso di operatori economici che intendano partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzi ordinari, aggregazione di retisti, GEIE) **già costituiti**, l'operatore mandatario deve dichiarare la forma di partecipazione, la denominazione/ragione e sede sociale, il codice fiscale di **tutti** gli operatori partecipanti, comprese eventuali imprese cooptate ai sensi dell'articolo 30, comma 4, dell'allegato II.12 al Codice, specificando per ogni operatore a che titolo partecipi all'associazione (es. mandate/mandataria/cooptata). Tale dichiarazione deve essere accompagnata dal mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito alla mandataria con la relativa procura conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in originale o copia conforme del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Nel caso di operatori economici che intendano partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzi ordinari, aggregazione di retisti, GEIE) **non ancora costituiti**, il soggetto costituendo deve presentare un'unica dichiarazione sulla forma di partecipazione, sottoscritta da ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento o aggregazione o consorzio di concorrenti o GEIE, nella quale dovrà risultare la denominazione/ragione, sede sociale e il codice fiscale di tutti gli operatori partecipanti, comprese eventuali imprese cooptate ai sensi dell'articolo 30, comma 4, dell'allegato II.12 al Codice, specificando per ogni operatore a che titolo partecipi all'associazione (es. mandate/mandataria/cooptata). Tale dichiarazione dovrà contenere inoltre l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Al fine di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti, gli operatori economici che intendano partecipare in forma associata, costituiti o costituendi, (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzi ordinari, aggregazione di retisti, GEIE), devono specificare la categoria di lavori o la quota di partecipazione che ogni soggetto costituente il Raggruppamento temporaneo o al Consorzio ordinario di concorrenti o al GEIE, intende assumere.

Precisazioni sui soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice (vedere anche paragrafo 15.4)

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice (per i consorzi stabili, solo se questi non intendano eseguire i lavori con la propria struttura, ma attraverso consorziati – si veda allegato II.12 al Codice art. 32, comma 1), il consorzio indica i consorziati esecutori, specificandone denominazione/ragione sociale, sede sociale e il codice fiscale.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 mediante compilazione del Modulo B dichiarazioni integrative al DGUE.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. mediante compilazione del Modulo B dichiarazioni integrative al DGUE.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. mediante compilazione del Modulo B dichiarazioni integrative al DGUE.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara mediante compilazione del Modulo B dichiarazioni integrative al DGUE.

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nelle Dichiarazioni integrative (Modulo B) il concorrente dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20 e la dichiarazione di equivalenza delle tutele;
5. di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, che le attività oggetto del Capitolato Speciale d'appalto soddisfino le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere secondo quanto stabilito dal d.lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norma per il diritto al lavoro dei disabili).

In particolare, gli operatori economici dovranno al momento della presentazione dell'offerta a pena di esclusione:

- a) Se trattasi di operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **presentare**:
 - copia dell'ultimo rapporto relativo alla situazione del personale maschile e femminile (art. 1, c.

1, Allegato II.3 del codice), ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 198/2006, conforme a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nel rispetto degli obblighi previsti dalla L 68/1999

b) se trattasi di operatori economici che occupano un numero di dipendenti superiore a 15 ed inferiore a 50 dovranno **impegnarsi a presentare** alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La predetta relazione è trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali.

c) Inoltre, gli operatori economici, ai sensi dall'art. 1, c. 4, Allegato II.3 del codice, dovranno impegnarsi, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile,
- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali.

6. di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 9;
7. l'aggiudicatario si impegna a depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.
8. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile all'indirizzo https://unige.it/sites/unige.it/files/2024-03/Codice_di_comportamento_dei_dipendenti_Unige.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
9. di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di ____ (provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede), o di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di ____, oppure ancora, di non essere tenuto in proprio all'iscrizione nella c.d. *white list*, in quanto la relativa attività "sensibile" verrà affidata ad un terzo subappaltatore/subaffidatario in capo al quale il requisito stesso verrà verificato;
10. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ____, il codice fiscale ____, la partita IVA ____, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
12. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

A comprova del pagamento, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica (05-dichiarazione assolvimento imposta di bollo) e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2.DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3.DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;

2) il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.

16. OMISSIS

17. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve indicare distintamente il ribasso riferito all'esecuzione dei lavori e il ribasso riferito alle forniture, e pertanto il valore offerto risulterà come ribasso percentuale unico (ponderato) determinato come da tabella dell'offerta economica.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 1), deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il ribasso percentuale, sull'importo posto a base di gara Modulo E offerta economica
Verranno prese in considerazione fino a 5 cifre decimali;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro Modulo costo manodopera e sicurezza.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente documento non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Si rammenta quanto indicato al paragrafo 3 del presente documento. Nel caso in cui la stima dei costi della manodopera da parte dell'operatore economico differisca dai costi stimati dall'amministrazione, al fine di accelerare la verifica di congruità dell'offerta, si richiede all'offerente di allegare all'offerta economica (anche ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice), già sede di presentazione dell'offerta, le giustificazioni analitiche che permettano la ricostruzione dei costi della manodopera, insieme alla produzione del CCNL applicato e della tabella ministeriale di riferimento che – ambedue – devono essere idonei rispetto all'oggetto dell'appalto.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 110, comma 4, lett. a) del Codice, non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso espresso mediante ribasso sull'importo posto a base di gara come sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 54 del codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, l'amministrazione applicherà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risulteranno anomale. Per l'individuazione delle offerte anomale la stazione appaltante utilizzerà il "Metodo A" descritto nell'allegato II:2 al codice.

In ogni caso l'amministrazione può la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Non applicabile in quanto per la presente procedura aggiudicata con il criterio del minor prezzo non è prevista la Commissione giudicatrice

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 23/05/2024 , alle ore 09.00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Trattandosi di procedura telematica gestita per il tramite della Piattaforma la garanzia della integrità delle offerte è insita nella procedura stessa in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta. Non è pertanto ammessa la partecipazione alla seduta di rappresentanti delle imprese.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a cinque.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Quando l'amministrazione ricorre all'inversione procedimentale, le attività descritte nel seguente paragrafo sono svolte dopo la valutazione delle offerte economiche e riferite al primo in graduatoria.

Nel caso in cui non si ricorra all'inversione procedimentale il Rup accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 0.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara. Il RUP procede all'apertura delle offerte economiche presentate.

Ai sensi dell'art. 54 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, l'amministrazione applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risulteranno anomale. Per l'individuazione delle offerte anomale la stazione appaltante utilizzerà il "Metodo A" descritto nell'allegato II:2 al codice.

In ogni caso l'amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il RUP procede quindi alla formulazione della graduatoria. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma e, nel caso in cui:

1. la stazione appaltante non abbia dato corso al procedimento di verifica di anomalia,

2. e l'operatore economico non abbia indicato nella propria offerta un contratto collettivo differente da quello individuato dalla stazione appaltante,
 3. e il costo della manodopera dichiarato dal concorrente corrisponda a quello individuato dalla stazione appaltante,
 4. il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi
- il RUP propone l'aggiudicazione in favore della migliore offerta in graduatoria risultata congrua e procede alla chiusura della sessione.

Nel caso in cui il RUP intenda procedere alla valutazione della congruità dell'offerta, si dà corso al procedimento indicato al paragrafo "VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE" del presente documento.

Ai sensi di quanto previsto all'allegato II:2 al Codice, in caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

L'offerta è esclusa in caso di presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse e/o presentazione di offerte inammissibili in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso in cui il RUP, intenda procedere alla valutazione della congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabile. Si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Al termine del procedimento di verifica, nel caso in cui si ricorra all'inversione procedimentale, verificata la completezza della documentazione amministrativa presentata, nonché la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente documento ed attivato l'eventuale soccorso istruttorio, nei confronti del concorrente primo in graduatoria, il RUP propone l'aggiudicazione in favore della migliore offerta in graduatoria risultata congrua e procede alla chiusura della sessione.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Nel caso in cui l'operatore economico primo in graduatoria abbia indicato nella propria offerta l'applicazione di un contratto collettivo differente da quello individuato dalla stazione appaltante, (purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante), si procede – ai sensi dell'art. 11, comma 4 ultimo

periodo, del Codice - alla verifica della dichiarazione con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice. Il RUP esclude l'offerta qualora all'esito della verifica emerga la non equivalenza delle tutele e procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte accompagnate da una dichiarazione di applicazione di un contratto collettivo differente da quello individuato dalla stazione appaltante, fino ad individuare la migliore offerta che rispetti quanto indicato all'articolo 11, del Codice.

Nel caso in cui il costo della manodopera dichiarato dal concorrente primo in graduatoria non corrisponda a quello individuato dalla stazione appaltante, il RUP procede ai sensi dell'art. 41, comma 14 e dell'art. 110 del Codice, alla valutazione delle giustificazioni analitiche di cui al paragrafo 17 del presente documento, per verificare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Il RUP esclude l'offerta qualora all'esito della verifica emergano penalizzazioni per la manodopera e procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte che presentino un costo della manodopera non corrispondente a quello individuato dalla stazione appaltante, fino ad individuare la migliore offerta che non comporti penalizzazioni per la manodopera.

In forza del combinato disposto degli artt. 108 comma 9 e 110 comma 5 lett. d) del Codice, prima dell'aggiudicazione la stazione appaltante verifica che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi. Tale accertamento non dà luogo a un sub-procedimento di verifica di anomalia dell'intera offerta, ma mira esclusivamente a controllare il rispetto del salario minimo (cfr. TAR Napoli, 07.11.2023 n. 6128 T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11 novembre 2022, n. 14776).

Al termine degli eventuali procedimenti di verifica sopra indicati **verificata l'attendibilità degli impegni assunti dall'operatore economico in relazione a quanto richiesto dal punto 9 riguardanti la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate e nel caso in cui si ricorra all'inversione procedimentale, verificata la completezza della documentazione amministrativa presentata, nonché la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente documento ed attivato l'eventuale soccorso istruttorio, nei confronti del concorrente primo in graduatoria**, il RUP propone l'aggiudicazione in favore della migliore offerta in graduatoria risultata congrua.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18 del codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Nei casi previsti dall'articolo 124, comma 1, del codice, l'Università interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile. Il nuovo affidamento può avvenire alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO e dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile all'indirizzo https://unige.it/sites/unige.it/files/2024-03/Codice_di_comportamento_dei_dipendenti_Unige.pdf

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente indirizzo <https://unige.it/regolamenti>

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Genova.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR di essere informato che:

- Il titolare del trattamento dei dati conferiti è l'Università degli studi di Genova, in persona del Rettore pro tempore, con sede in Via Balbi, 5 - 16126 Genova; il Referente per il trattamento è la Dott.ssa Roberta Cicerone, Dirigente dell'Area Negoziale;
- Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD/DPO) è Liguria Digitale Spa – referente Ing. Maurizio Pastore, contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@unige.it;
- le finalità e la base giuridica del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione appaltante, per l'esecuzione delle attività contrattuali di cui è parte o in esecuzione di misure precontrattuali (art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR);
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria: il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di accettare il preventivo presentato da codesto operatore economico;
- I dati personali saranno trattati da soggetti autorizzati dal Titolare, secondo le modalità previste dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali) e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione;
- i dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità del trattamento e per l'eventuale ulteriore periodo di legge; Via Balbi, 5 – 16126 Genova – tel. 010 / 20991 FAX 2099227 TELEX 271114 UNIVGE I C.F. E P.IVA 00754150100
PEC di Ateneo: protocollo@pec.unige.it;
- i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato;
- I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'Unione europea;
- in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR;
- Ulteriori informazioni circa la policy privacy dell'Ateneo sono disponibili sul sito istituzionale alla pagina web <https://unige.it/privacy>
- Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Contratto.

Il RUP

firmato digitalmente: Arch. PhD. Rachele Michinelli

Il Dirigente

firmato digitalmente: Dott.ssa Roberta Cicerone